CAMERA DEI DEPUTATI N. 2947-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO *AD INTERIM* DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

alla Presidenza il 21 gennaio 1966

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza, concluso in Firenze il 16 luglio 1954

Presentata alla Presidenza il 25 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In virtù del Trattato di San Germano a 116 proprietari di realità, in territorio italiano, veniva riconosciuto un diritto di servitù – legnatico e pascolo – su un'estensione di 166 ettari di foresta, rimasta, dopo la delimitazione del nuovo confine, in territorio austriaco. Trattandosi di foresta demaniale, i diritti predetti vennero regolati una prima volta coll'accordo italo-austriaco del 24 giugno 1925, in cui vennero sistemati i vari problemi inerenti ai territori già facenti parti della Carinzia.

L'Accordo del 24 giugno 1925 non venne però integralmente rispettato; anzi coll'Anschluss esso rimase inoperante.

Dopo la seconda guerra mondiale, e precisamente nel 1950, la questione venne nuovamente sollevata da parte italiana e le trattative iniziate nel 1951 si conclusero nel 1954 con l'Accordo di Firenze.

L'Accordo prevede:

1) pur confermandosi in linea di principio un onere annuo del fondo servente a favore dei fondi dominanti di 316 metri cubi di legna da ardere, in considerazione della ubicazione del fondo servente rispetto ai fondi dominanti, esso è stato in realtà commutato in un quantitativo maggiore (legname da opera 100 metri cubi) e minore di legna da ardere (76 metri cubi);

2) per assicurare una gestione razionale delle foreste gravate da servitù e per raggiungere un'adeguata massa legnosa da corrispondere annualmente, l'Austria rinuncia all'idea di un assegno annuo per aliquota di spettanza ai singoli aventi diritto. L'assegno annuo verrà invece effettuato per spettanze in luogo tramite l'Amministrazione forestale di Tarvisio, lasciando a questo ufficio la facoltà di scegliere, con le modalità consuetudinarie coloro, tra gli aventi diritto, che dovranno percepire le loro spettanze in territorio austriaco nella misura complessiva di metri cubici 100 di legname da opera e 65 di legna da ardere. A tale scopo l'ufficio forestale di Tarvisio comunicherà a quello delle foreste federali austriache in Villaco entro il 30 aprile d'ogni anno, i nomi degli aventi diritto, l'entità del legname e la suddivisione per assortimenti. L'assegno delle piante verrà indi effettuato sui boschi gravati dai funzionari dell'Ufficio forestale di Villaco;

3) l'assegno delle piante e la suddivisione in legname da opera e in legna da ardere vengono effettuati colle stesse modalità usate nelle foreste gravate in territorio italiano;

4) la controprestazione per il legname da fabbrica ammonta annualmente a lire 4.500 per metro cubo. Rimane però in facoltà degli aventi diritto che devono percepire le loro spettanze di legname da fabbrica in territorio austriaco, di sottrarsi alla controprestazione, rinunciando a metà delle loro spettanze.

Quanto agli arretrati, dovuti per le inadempienze dal 1925 in poi, si è stabilito che i diritti maturati sulle foreste austriache ammontano, tenuto conto del legname già consegnato, a 853 metri cubi di legname da opera e 7.700 metri cubi di legna da ardere. Per ragioni selvicolturali la corresponsione di questo quantitativo verrà effettuato in 5 anni.

L'Accordo infine contiene alcune disposizioni concernenti i diritti di cuocere calce, i diritti di pascolo, il diritto di riscatto, subordinato all'assenso dei due governi, all'esonero da autorizzazioni e tributi.

Poiché da parte austriaca sono state rinnovate le sollecitazioni per giungere ad una definizione della questione e le Amministrazioni italiane interessate si sono pronunciate per l'applicazione dell'Accordo, il Governo ha proposto al Parlamento l'approvazione del presente disegno di legge.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza, concluso in Firenze il 16 luglio 1954.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.